



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05/05/1998 esecutiva a seguito del provvedimento CO.RE.CO. n. 2893/98;

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2004 (solo art. 46)

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2012

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31 /05/2018 (solo art. 46)

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22 /12/2020

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE DAL 31/12/2020 AL 14/01/2021

ESECUTIVO DAL 15/01/2021

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e alla Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 32, e delle disposizioni applicative in attuazione dell'articolo 2 della L.R. 32/2018 "Norme in materia funebre e cimiteriale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 9/31 del 22.02.2019, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini del presente regolamento per le definizioni si rinvia all'art. 5 – Attività funebre e all'art. 7 – definizioni- della Legge Regionale n. 32/2018.

(Art. inserito con C.C. / 2020)

Articolo 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 87.

I servizi inerenti la polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati in forma singola o associata, eseguiti direttamente, gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché per gli aspetti igienico-sanitari, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S. (Azienda per la Tutela della Salute).

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco che provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite l'Ufficio sanitario, il custode del cimitero, i necrofori e gli uffici comunali ciascuno per la parte di sua competenza.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 3

Responsabilità

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il Comune, tramite il personale impiegato, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme di mezzi e strutture a disposizione del pubblico..

Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX, libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuarie e cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro sulle sepolture cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, ed inoltre:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinari nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Gli elenchi di cui alle lettere c) e d) dovranno essere esposte al pubblico nel mese di novembre.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
DENUNCIA, CAUSE E ACCERTAMENTI DI MORTE

Articolo 5

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero;

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione negli obitori è autorizzata dal Responsabile di polizia mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di igiene Pubblica dell' ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'ATS locale o di altri Comuni, nel rispetto delle disposizioni dei cui al D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 6

Dichiarazione di morte

La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Articolo 7

Denuncia causa di morte

Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda. L'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'Ufficio sanitario preposto.

Articolo 8

Certificazione causa di morte

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 9

Funzioni medico necroscopo

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dall'Ufficiale sanitario o da altro sanitario incaricato con provvedimento del Sindaco. I medici necroscopici dipendono per tale attività dall'Ufficiale sanitario.

Articolo 10

Rinvenimento parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve immediatamente informare il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Il Sindaco, inoltre, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Articolo 11

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 10.09.90, n. 285 e circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93, secondo quanto specificato dall'art. 11 ter del presente regolamento;

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decorosamente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo non diverso del Cimitero, a norma dell'art. 24 del D.P.R. 285/90 non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività o la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'ATS detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto;

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante il cognome e nome della salma, data di nascita e di morte.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 11 bis

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere conformi a quanto prescritto dalle indicazioni attuative dell'art. 19 della L. n. 32/2018 in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e precisamente:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all' art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; per le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno ed è vietato collocare in tali loculi, oltre al feretro, cassette contenenti resti ossei o ceneri.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ATS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ATS competente per Comune di partenza.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come specificato nell'art. 21 bis.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

Articolo 11 ter

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è affidata all'incaricato al trasporto, che pertanto assume la veste di incaricato di pubblico servizio, come previsto dall'art. 21, comma 2 della L.R. n. 32/2018.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.T.S. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 10.

Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.T.S..

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE E AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA

Articolo 12

Disposizioni generali

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere sepolto prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria. Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 13

Autorizzazione sepoltura salma

L'Autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Articolo 14

Autorizzazione sepoltura prodotti abortivi e feti

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale sanitario.

Articolo 15

Consegna e custodia delle autorizzazioni

I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero e da questi conservati.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16

Modalità di trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza;

Il trasporto di salma comprende il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria ubicati anche in comune diverso.

Il trasporto di cadavere, previamente autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso, comprende la raccolta e la decorosa composizione nel feretro del defunto, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose dal luogo in cui è stato sigillato al luogo di destinazione, quali un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, nonché la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

Nessuna altra sosta, salvo casi forza maggiore, può farsi durante il percorso se non previa autorizzazione del Sindaco.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale prenderà opportuni provvedimenti per la circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 17

Trasporti funebri

Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato da imprese private, previa richiesta dei famigliari del defunto o degli aventi diritto, in possesso dei requisiti previsti in relazione a tale servizio e delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;

Per i trasporti funebri, le imprese private utilizzano esclusivamente auto funebri aventi le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90;

I trasporti di salma o di cadavere, previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione, deve essere effettuato con un'auto funebre e con personale numericamente sufficiente si effettuano in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Tutti i trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

- l'identità del cadavere;
- che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- i nominativi dei necrofori o portantini utilizzati e i dati dell'auto funebre che, in concreto, eseguono il trasporto.

L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti fuori Comune e ne è responsabile; egli, inoltre, redige il verbale di verifica in duplice originale in modo che un esemplare accompagni il feretro fino a destinazione e l'altro sia conservato dall'incaricato del trasporto. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, la possibilità del trasferimento della salma, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali o case funerarie autorizzate, previa richiesta dei familiari.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 17 bis

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

Articolo 18

Trasporto per e da altri Comuni o luogo diverso dal Cimitero, per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati e previo Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica;

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi viene effettuata sosta per riti religiosi o onoranze;

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero previo accertamento della regolarità dei documenti e dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11 bis, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano;

Per i morti di malattie infettive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90;

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e trasporto delle ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso;

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 18 bis

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

Articolo 19

Trasporti di salme all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, nonché le prescrizioni contenute nell'art. 26 della L.R. 32/2018.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 20

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

Il trasporto di resti mortali da un cimitero ad altro cimitero o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del Comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di partenza.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 68.

Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

In ogni caso nelle cassette e nelle urne devono essere indicate le generalità del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo o data di rinvenimento.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 21

Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90 per sepolture in cappelle private o casi di speciali onoranze funebri, e agli artt. 39 e 40 della L.R.. 32/2018;

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste per i servizi pubblici locali o di affidamento previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Nei Cimiteri comunali vengono accolti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b)** i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che vi avevano in vita la residenza;
- c)** i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d)** i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.09.90);
- e)** le salme delle persone non residenti nel Comune, ma nate in esso o emigrate da esso che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Sant'Antioco ;
- f)** le salme delle persone non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune di Sant'Antioco e che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune medesimo;
- g)** Le salme delle persone che, pur se non residenti nel Comune di Sant'Antioco, di fatto in vita hanno partecipato alla vita sociale della comunità Antiochense, che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Sant'Antioco
- h)** Le salme delle persone che pur residenti all'estero e iscritti all'AIRE, abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Sant'Antioco;
- i)** i resti mortali delle persone sopra elencate.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 21 bis

Gestione dei cimiteri

Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio è individuata dal Comune, anche in associazione con altri enti, in conformità a quanto previsto dal Capo IV, Sezione I, della L.R. n. 32/2018.

La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è svolta dal Comune sia in forma diretta, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, dalla normativa nazionale e dall'Unione europea.

La gestione dei servizi cimiteriali è compatibile con l'esercizio dell'attività funebre e con le attività marmoreo-lapidee *(a norma dell'art. 6 della L.R. n. 32/2018)*. Se il Comune non provvede direttamente, o mediante affidamento in concessione, o attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, alla gestione dei servizi cimiteriali relativi alla tumulazione e all'estumulazione nelle tombe, nelle cappelle e nei loculi, tali servizi possono essere svolti anche da soggetti esercenti l'attività funebre su richiesta individuale da parte degli aventi titolo.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

Articolo 21 ter

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e quelli specificati dal regolamento. In tutti gli altri casi sono a pagamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- Per tutte le persone decedute nel territorio comunale,
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa con congiunti non in grado di sostenere la spesa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano residenti nel comune al momento del decesso;
 - e) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa con congiunti non in grado di sostenere la spesa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - f) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa con congiunti non in grado di sostenere la spesa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale l'onere è a carico del gestore del cimitero;
 - g) Il servizio di estumulazione nel caso di traslazione di salma o resti mortali per cause di servizio indipendenti dalla volontà dei congiunti, quali demolizione di loculi pericolanti o resisi inagibili dal punto di vista igienico sanitario;
 - h) l'iscrizione nel registro per la cremazione
 - i) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
 - l) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - m) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - n) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

I casi di indigenza o di fabbisogno, previa richiesta degli interessati, devono essere dichiarati dal Responsabile dei Servizi Sociali, ai sensi della Legge 08.11.2000, n. 328, sulla scorta delle informazioni in loro possesso.

I servizi a pagamento sono tutti gli altri servizi non compresi nel precedente comma.

Essi sono sottoposti al pagamento delle tariffe previste, stabilite periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto del costo dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in materia di norme finanziarie e tariffarie.

Le estumulazioni ordinarie sono a carico del Comune quando eseguite al termine del periodo di concessione nel caso in cui il manufatto cimiteriale torni nella disponibilità del Comune stesso. E' comunque a pagamento la sistemazione dei resti mortali.

I servizi inerenti le onoranze funebri, la realizzazione delle lapidi, dei monumenti ecc. ovvero le traslazioni di salme o resti mortali eseguite per volontà dei congiunti, sono a totale carico dei privati.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

Articolo 21 quarter

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale. L'onere è assunto dal Servizio sociale comunale.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura e/o disposizione del cadavere, che non intervengano entro 30 giorni dal decesso. Per un periodo di tre mesi, successivi al decesso, il comune deve attuare tutte le possibili ricerche anagrafiche rivolte all'individuazione di familiari interessati.

Il disinteresse dei famigliari si desume, altresì, dall'assenza dei famigliari al momento della sepoltura e/o dalla totale assenza di azioni o decisioni per la collocazione del cadaveri o dei resti mortali, per le esequie, per il trasporto del defunto e dalla rinuncia alla successione ereditaria del medesimo.

4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si

intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La situazione di disinteresse non trova riferimento normativo e viene qualificata come il comportamento di indifferenza e/o non curanza dei famigliari o aventi titolo in riferimento alla sepoltura del congiunto.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

Articolo 22

Mansioni e divieti dei dipendenti comunali impiegati nel cimitero

La sorveglianza dei cimiteri è affidata al custode che è il responsabile della custodia e manutenzione, nonché dei servizi che in essi si svolgono, in particolare:

Per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Sindaco o di un suo delegato, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro; presenza alle operazioni di inumazione e tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere e che la cassa del feretro corrisponda ai requisiti di legge;

sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;

iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285 del 10.09.90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, traslazioni di salme ed i resti etc.. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici Comunali, sanitari e governativi. Un esemplare del Registro deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del Cimitero;

cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;

regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;

sorveglia a che ogni intervento nelle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;

regola l'eventuale apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Municipale, conservando le chiavi dei cancelli;

vigila e si accerta che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;

controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;

dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo, quando occorra, una disinfezione;

è responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;

attende alla pulizia totale del cimitero mantenendo in modo decoroso costantemente;
provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
mantiene un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico ed è tenuto a fornire le indicazioni richieste per quanto di competenza;
è tenuto altresì ad avere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali di sua competenza;
svolge tutte quelle incombenze che gli sono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del Cimitero;
è tenuto inoltre all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

Al personale suddetto è vietato:

eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori di essi.
trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare;

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n. 267/2000.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero o a ditta incaricata della gestione del cimitero secondo le procedure del D.P.R. 267/2000

Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52- custodia-, 53 -registri - e 81 -consegna urne cinerarie - del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 23

Reparti speciali nel Cimitero

Con il Piano Regolatore Cimiteriale si provvederà all'individuazione di un reparto speciale all'interno del Cimitero, destinato al seppellimento delle salme e alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere o appartenenti a categorie individuate dall'Amministrazione Comunale;

La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 24

Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta diversa destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e religione:

- le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la residenza;
- indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;
- le salme di coloro che, a prescindere dall'età e dalla residenza, abbiano il coniuge sepolto nel cimitero di Sant'Antioco;
- le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo.

- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.13, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

CAPO II

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 25

Inumazioni¹

- 1) Nel Cimitero devono essere previste apposite aree destinate alla sepoltura per inumazione. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, su richiesta degli interessati, a categorie di persone individuate dall'amministrazione Comunale (l'assegnazione dell'area è gratuita nel caso di salma di persona indigente, o appartenete a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari);
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata pari o superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione per le quali i concessionari pagano la tariffa determinata dalla giunta municipale.

Le modalità tecniche inerenti le inumazioni sono disciplinate dall'art. 33 della L.R. 32/2018 e dalle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 9/31 del 22,09,2019, e dagli articoli 68 e 75 del D.P.R. 285/90.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 26

Individuazione fosse per inumazione

¹ INUMAZIONE: È la **sepoltura** in una **bara di legno** leggero nella terra, a circa 2 metri di profondità, da effettuare in aree obbligatoriamente predisposte a tale scopo. Il periodo di **inumazione** è di circa 10 anni, necessario per la decomposizione della **bara di legno** e la trasformazione in sali minerali del corpo. Infatti grazie ad un maggior scambio di ossigeno con l'atmosfera, le trasformazioni batteriche sono facilitate e i processi di ossidazione avvengono più velocemente per decomporre il corpo.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con apposito numero di fila e di fossa e da un cippo;

Per le sepolture comuni di durata fino a 10 anni può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un cippo, fornito e messo in opera dai privati, dove verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Per le sepolture private di durata superiore a 10 anni può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una lapide o copri tomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa;

Ai fini di ottenere il nulla osta all'installazione dei manufatti di cui al comma 3 l'istanza dovrà essere presentata al competente ufficio tecnico e contenere il nome e cognome del defunto, la data di morte, lo schizzo grafico del segno funerario con le relative dimensioni, il testo dell'epigrafe e tutte le altre notizie che fossero necessarie.

Questi copritomba e/o segni funerari si intendono cessati con l'ordinario rinnovamento delle fosse per nuove inumazioni e potranno essere rinnovate ogni decennio se non si porranno ragioni di spazio, previo pagamento di un corrispettivo in tariffa da determinarsi con Delibera di Giunta.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la vegetazione dei tumuli, e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Qualora questi non dovessero intervenire, creando situazioni di pericolo, intralcio o degrado, lo stesso sarà diffidato al ripristino delle situazioni di sicurezza e/o decoro; in caso di inadempienza il servizio cimiteriale provvederà agli interventi necessari addebitandone le spese i diretti interessati

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.09.90, N. 285.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 27

Tumulazioni²

² TUMULAZIONE: Consiste nella sepoltura in un **loculo** o **tomba**, costruiti con opere murarie dal Comune o dai privati concessionari di aree. La salma viene racchiusa in una duplice cassa, una di legno, l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie, in opere murarie – loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione edilizia secondo le modalità previste nel Regolamento Edilizio Cimiteriale e nel presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come previsto dall'art. 76, commi 8° e 9° del D.P.R. 285/90.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art. 34 della L.R. 32/2018 e agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 45 del presente regolamento

Sono a tumulazione areata le sepolture predisposte o trasformate secondo le prescrizioni previste dall'art. 34, comma 3 della L.R. n. 32/2018.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Nel loculo, se è presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del citato art. 34 della L.R. n. 32/2018.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 28

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone di concessione stabilito con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.

1) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

La durata della concessione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché non superiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a 30 mesi;

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della concessione provvisoria o della tumulazione, se precedente, al giorno della estumulazione.

Le frazioni di trimestre sono calcolate per intero.

Scaduto il termine di concessione provvisoria senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere proroga di termini o provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del servizio di polizia cimiteriale, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune con rivalsa dei costi sostenuti.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

La concessione del deposito – tumulazione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29

Esumazioni ordinarie³

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo minimo di 5 anni o fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie si eseguono ogni dieci anni e sono controllate dal custode del Cimitero. Le fosse liberate dai resti del feretro, possono essere utilizzate per nuove inumazioni.

Qualora il Necroforo accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il turno deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità.

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza.

E' compito dell'Ufficio cimiteriale, con l'ausilio del necroforo, predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale nel mese di Novembre per 30 giorni.

I familiari interessati alle esumazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. I contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.

È compito del Responsabile dell'ufficio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel cimitero del Comune e registrarle, avvalendosi anche di strumenti informatici. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere nella bacheca del cimitero e pubblicazione all'albo pretorio per 60 giorni.

Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 30

³ ESUMAZIONE ORDINARIA: ordinarie quando si eseguono al termine del tempo previsto per l'inumazione

Esumazioni straordinarie⁴

Le esumazioni straordinarie sono quelle che si effettuano prima della scadenza del turno di rotazione decennale e possono essere effettuate nei seguenti casi:

- per ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia;
- a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Responsabile di polizia mortuaria, sentita l'ATS, per trasferimento del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria **possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi compresi da Ottobre ad Aprile** (stabilito dall'art. 84 del d.p.r. 285/1990).

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.T.S., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.T.S.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. o suo delegato, e del Necroforo.

Le spese di esumazione straordinaria, escluse quelle richieste dall'autorità giudiziaria, sono sottoposte al pagamento della somma prevista con apposito **atto deliberativo di Giunta Municipale**.

Le esumazioni sia ordinarie che straordinarie si eseguono nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. A tali operazioni possono assistere i familiari del defunto.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 31 (Estumulazioni)⁵

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

⁴ Le **ESUMAZIONI** STRAORDINARIE vengono autorizzate esclusivamente per abbinamenti, traslazioni, trasporto in altro comune, cremazioni, **tumulazione** in tomba di famiglia

Sono ordinarie quelle eseguite:

allo scadere della concessione del loculo o dell'area cimiteriale o, su richiesta dei famigliari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, o 10 anni se i loculi sono aerati.

Le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con apposito provvedimento.

E' compito del ufficio cimiteriale, con l'ausilio del necroforo, predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile la estumulazione ordinaria nell'anno successivo. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale nel mese di novembre per 30 giorni .

I familiari interessati alle estumulazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune.

Le estumulazioni ordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, sentita l'A.T.S.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

⁵ L'**estumulazione** consiste nel recupero dei **resti ossei** o resti mortali delle salme, sepolte in loculi o tombe in muratura per circa 40 anni e poi collocati in un **ossario**

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. I contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.

Sono Straordinarie quelle eseguite prima della scadenza della concessione:

- su ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia o nel caso occorra intervenire per motivi di igiene o sicurezza delle strutture;
- su richiesta dei familiari, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni o 10 anni in caso di loculi aerati, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio cimiteriale, per trasferimento della salma ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria possono essere eseguite estumulazioni straordinarie **nei mesi compresi da Ottobre a Aprile;**

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.T.S., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.T.S.

Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ATS o suo delegato, e del Necroforo.

Le estumulazioni straordinarie, escluse quelle dall'autorità giudiziaria, sono sottoposte al pagamento della somma prevista con apposito atto deliberativo.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto nelle bacheche di ogni cimitero e pubblicato all'albo pretorio per la durata di 60 giorni.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa

domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e sua sostituzione con idoneo contenitore. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, sentita l'A.T.S.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 31 bis

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

Articolo 32

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune, come previsto dall'art. 38, comma 2 della L.R. n. 32/2018.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 33

Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

Gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni sono consegnati agli aventi diritto dal Necroforo- Custode previa compilazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al ricevente gli oggetti e l'altro agli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

In mancanza di richieste degli oggetti rinvenuti, il Necroforo provvederà comunque a tenerli a disposizione per dodici mesi. Qualora, decorso il termine, non venissero reclamati, il Comune potrà alienarli con il metodo dell'asta pubblica destinando il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza della concessione, passano di proprietà del Comune se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni.

Su richiesta degli aventi diritto, si può autorizzare il reimpiego dei materiali quali croci, lapidi, copri tomba, statue ecc. per altre sepolture purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. In mancanza di richieste possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle in sepolture che ne siano sprovviste, purché – sempreché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. .

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in luogo idoneo.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

CAPO IV POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 34 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita decreto;

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario;

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Necroforo, da rilasciarsi solo per comprovati motivi;

L'avviso di chiusura è dato di regola con segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

E' in ogni caso disposta la chiusura quando siano da effettuarsi esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 35 Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi;
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività questua;
 - d) ai fanciulli molto piccoli di età inferiori di anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
- 3) Per motivi di salute il Necroforo può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, indicando i percorsi da seguire e gli orari.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 36 Divieti speciali

- 1) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o in contrasto con l'austerità del luogo e precisamente:

- fumare, tenere contegno chiassoso, rumoroso o maleducato;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - pronunciare frasi o discorsi che offendano il culto dei morti
 - danneggiare lapidi, muri, monumenti, cappelle con scritte o atti vandalici, estirpare o rovinare aiuole ed alberi;
 - realizzare lavori, iscrizioni o abbellimenti su tombe altrui senza il preventivo assenso o richiesta dei concessionari;
 - assistere da parte di estranei alle esumazioni e alle estumulazioni di salme se non insieme ai parenti;
- 2) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - 3) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Necroforo. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
 - 4) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - 5) Qualsiasi attività commerciale;
 - 6) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

Chiunque tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 37

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Necroforo.

Articolo 38

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, epigrafi, simboli e fotografie, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Responsabile Tecnico comunale in relazione a quanto previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale e nel presente regolamento all'art. 32

A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare all'ufficio tecnico comunale il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche o aggiunte di epigrafi devono essere preventivamente autorizzate. Le epigrafi contenenti scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o fatte abusivamente, verranno rimosse previa diffida al concessionario;

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero;

Su segnalazione del Necroforo, saranno rimossi d'ufficio, previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio per un mese, tutti i monumenti, lapidi, croci ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate

Su segnalazione del necroforo vengono rimosse le epigrafe contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 84.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 39

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi, una volta sfioriti, dovranno essere rimossi a cura di chi li ha deposti.

Qualora i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, tanto da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, oppure posti fuori dalle aree in concessione, il Necroforo, previa diffida ai concessionari, provvederà alla loro rimozione.

Provvederà inoltre d'ufficio alla rimozione ed eliminazione delle corone sfiorite e nei periodi opportuni provvederà alla falciatura delle erbe in tutto il cimitero e alla successiva eliminazione.

Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione dell'erba

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 39 BIS
Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 38 in quanto applicabili.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 40 **Sepulture private**

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo (ai sensi dell'art.92, comma 1 del D.P.R. 285 10.09.90, non può superare i 99 anni), di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione in proprio di tali opere.

Le concessioni cimiteriali vengono regolate da apposito contratto di concessione cimiteriale che disciplina i rapporti tra Comune e concessionario, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche future in quanto applicabili. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 41 **Durata delle concessioni**

Le concessioni sono a tempo determinato e vengono stabilite, con l'entrata in vigore del presente regolamento, come segue:

- a) Concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 35;
- b) Concessioni di edicole funerarie realizzate dal Comune per sepolture familiari plurime, anni - 70;
- c) Concessioni di rate di terreno, individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'edificazione in proprio di edicole funerarie e tombini anni - 70;
- d) Concessioni di cellette per ossari e nicchie per singole urne cinerarie, anni - 30.
- e) Concessioni di loculi areati costruiti dal Comune per sepolture individuali, anni 10.

Le concessioni decorrono dal giorno della richiesta, o comunicazione di accoglimento della richiesta anche in caso di rateizzazione o pagamento tardivo del canone di concessione, o dal giorno della tumulazione se avvenuta anteriormente.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 42

Individuazione aree sepolcrali

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento dalla Amministrazione Comunale nell'ambito di approvazione dei progetti di ampliamento.

Articolo 43

Tariffe delle concessioni

I concessionari sono tenuti al pagamento del costo di concessione stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, aggiornato ogni qualvolta si renda necessario l'adeguamento, sentito il parere dell'ufficio tecnico Comunale.

Nel determinare la tariffa di concessione dei loculi si terrà conto del costo di realizzazione delle opere, dei costi di gestione, dell'incidenza del costo dell'area. Le tariffe saranno altresì incrementate ogni anno, della percentuale di rivalutazione ISTAT.

Articolo 44

Modalità di pagamento

I pagamenti per la concessione di aree, loculi, nicchie e cellette cimiteriali da parte dei richiedenti avvengono mediante bonifico bancario o postale o versamento presso un qualsiasi ufficio postale tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune di Sant'Antioco .

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 45

Modalità rilascio concessioni

Tali concessioni avverranno a seguito di atto di concessione del Funzionario responsabile e specifici contratti, introitando le somme ai relativi capitoli di bilancio.

L'autorizzazione all'uso delle sepolture viene rilasciata dall'ufficio competente previa verifica del diritto d'uso.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 46

Modalità di rilascio concessione dei loculi, cellette, nicchie e delle aree cimiteriali

La **concessione dei loculi** può essere data:

1. sia al momento del decesso della persona, dietro apposita richiesta (modulo richiesta concessione loculo cimiteriale per anni 50) presentata all'ufficio cimiteriale;
2. sia per persone viventi che ne facciano richiesta, (concessione per **se medesimo**) purché di età superiore a 80 anni, nei seguenti casi;
 - a) a favore di persone anziane che dimostrino di non avere parenti o eredi che possano provvedere alla richiesta del loculo;
 - b) a favore di persone che richiedano la concessione in occasione della sepoltura del congiunto e il posto aggiuntivo richiesto sia destinato ad accogliere il coniuge superstite o un parente di primo grado del defunto

Può essere accolta la richiesta di concessione di loculo / area cimiteriale presentata da:

- a) i non residenti nel Comune, nati e/o vissuti nel Comune di Sant'Antioco e emigrati dallo stesso per motivi legati alla salute, al lavoro e alla famiglia, che manifestano la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Sant'Antioco, (si considerano quindi anche i residenti all'estero e iscritti all'AIRE);
- b) non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune e che manifestino la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Sant'Antioco;
- c) le persone che, pur non residenti nel Comune di Sant'Antioco, di fatto in vita hanno partecipato alla vita sociale della comunità Antiochense e che hanno manifestato la volontà alla sepoltura nel cimitero comunale di Sant'Antioco.

Il Sindaco, per gravi e giustificativi motivi, può autorizzare la concessione di loculi a persone che non si trovino nelle condizioni sopra indicate. In questo caso il Sindaco dovrà dare specifiche motivazioni nel provvedimento concessorio;

La concessione non può essere fatta a persona o a Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;

Il loculo cimiteriale, la celletta e la nicchia, sono assegnate, solo in presenza di salma, ceneri o resti mortali (fatta eccezione per quanto previsto dal comma 1, punto 2), partendo, da sinistra verso destra, dal basso verso l'alto fino ad esaurimento delle file, osservando quale criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione o la data di tumulazione se antecedente. In caso di coniugi o parenti entro il 2° grado potrà essere assegnato il loculo adiacente.

FILA

Fila C	1C	2C	3C
Fila B	1B	2B	3B
Fila A	1A	2A	3A

Quindi i loculi dovranno essere assegnati come segue:

1A - 1B- 1C -2A - 2B – 2C – 3A ecc. -

Le concessioni di loculi a persone viventi di cui al comma 1, punto 2, e/o non residenti, seppur nella condizione di cui non potranno essere effettuate quando i loculi rimasti siano in numero tale da non garantire un minimo di disponibilità per i defunti, il numero viene stimato in n. 30 loculi;

Per le concessioni di loculi costruiti dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- a) tumulazione di salma;
- b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- c) traslazione di salma a richiesta dei concessionari;
- d) concessione al coniuge superstite del loculo vicino a quello del coniuge defunto, qualora ne faccia richiesta. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a.

Le concessioni dei loculi cimiteriali sono date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune;

Dell'esito della domanda viene data comunicazione scritta al richiedente, il quale, dovrà versare il corrispettivo e stipulare il regolare atto di concessione entro il termine indicato nella comunicazione, pena la decadenza della concessione stessa.

Nell'assegnazione delle sepolture in loculo/nicchie/celletta dovrà osservarsi il prioritario criterio di utilizzo di manufatti liberati da sepolture precedenti, il cui ordine di attribuzione verrà determinato dai tempi di svuotamento e dalle disponibilità degli stessi. Solo in mancanza di tali posti potrà procedersi con l'assegnazione di manufatti in nuove costruzioni .

Al di fuori di quanto indicato nel precedente capoverso è consentito l'utilizzo di manufatti di nuova costruzione unicamente nel caso di richiesta di più sepolture per i quali non vi sia spazio contiguo o adiacente in aderenza (l'adiacenza potrà essere sia in orizzontale che in verticale), come nell'ipotesi di cui al comma 5, 2° periodo.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

E' sempre possibile introdurre nel loculo, fino a capienza, resti ossei e/o resti cinerari di coniuge e parenti. In tal caso dovrà essere versata al Comune apposita tariffa da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale.

Per l'operazione di introduzione dell'urna cineraria o della cassetta resti in loculo occupato da un cadavere, posto sia in colombario che in loculo, celletta ossario o tomba di famiglia è a

carico del privato la spesa relativa alla operazione di smuratura/muratura e smaltimento del rifiuto inerte, nonché quant'altro non semplicemente connesso con la sola introduzione dell'urna stessa.

Ogni celletta ossario raccoglie, di norma, i resti ossei (ed eventualmente le ceneri) di una sola persona; tuttavia per i parenti entro il quarto grado e per il coniuge, è ammesso l'inserimento dei resti ossei e delle ceneri ove le dimensioni del vano lo consentano. In tal caso dovrà essere versata al Comune apposita tariffa da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale.

Entro i termini di durata delle concessioni è possibile richiedere l'estumulazione finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo.

Il riuso del posto salma comporta il rilascio di una nuova concessione con applicazione della relativa tariffa. Il riuso può essere concesso una sola volta.

Il cambio (o permuta) di sepolture riguarda unicamente quelle a tumulazione e specificatamente i loculi, i colombari, gli ossari, i cinerari e/o i corrispondenti diritti, ed è ammesso solo con il consenso esplicito dell'Amministrazione comunale, che decide caso per caso. Qualora la richiesta di permuta comporti lo svuotamento del sepolcro, l'istanza di autorizzazione al trasferimento dei defunti, se accolta, comporta l'estinzione della concessione, che ritorna conseguentemente nella piena disponibilità del Comune. La nuova concessione viene accordata per la durata residua della sepoltura originaria.

E' ammessa la possibilità di rateizzazione del canone di concessione dei loculi delle cellette e delle nicchie, solo se richieste in presenza di salma, per motivi di momentaneo disagio economico, su istanza scritta, motivata e corredata di relazione dell'ufficio servizi sociali rateizzazione è disposta con atto del responsabile dei servizi cimiteriali nei limiti di mesi cinque decorrenti dalla data della richiesta o della tumulazione se precedente.

Nel caso in cui il richiedente e/o i famigliari del defunto non provvedano, entro il termine di 30 giorni, né al pagamento del canone di concessione dei loculi utilizzati per la sepoltura dei propri cari, ovvero al saldo del residuo, né a presentare domanda di richiesta di pagamento in forma dilazionata dello stesso canone, ovvero in caso di mancato versamento di 3 rate consecutive, l'Amministrazione comunale procederà all'estumulazione delle salme ed alla inumazione delle stesse, previo avviso/diffida agli interessati, 30 giorni prima, nel capo comune. Nei casi di irreperibilità e/o non conoscenza dei famigliari l'avviso/diffida verrà pubblicato all'albo pretorio e nel cimitero per 30 giorni consecutivi.

La **concessione di aree di terreno** può essere data per l'edificazione in proprio di edicole funerarie e tombini e avviene in base alla disponibilità.

Le richieste di aree cimiteriali dovranno essere presentate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di concessione dei aree cimiteriali, da parte del Comune e saranno attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.

Potranno presentare istanza, oltre ai residenti anche:

1. i non residenti nel Comune, nati e/o vissuti nel Comune di Sant'Antioco e emigrati dallo stesso per motivi legati alla salute, al lavoro e alla famiglia (si considerano quindi anche i residenti all'estero e iscritti all'AIRE);
2. i non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune e che manifestino la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Sant'Antioco.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 47

Criteri da rispettare all'atto della costruzione

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazione individuale devono corrispondere ai requisiti previsti dagli articoli del CAPO X del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10.09.90, N. 285 La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, il parere della Commissione edilizia Comunale, osservate le disposizioni contenute nel Regolamento edilizio Cimiteriale;

Articolo 48

Disposizioni che regolano il rinnovo delle concessioni

- 1) A richiesta degli interessati, e solo a scadenza della concessione, è consentito il rinnovo della stessa per la durata di concessione prevista nell'art. 41 del presente Regolamento, dietro il pagamento del canone di concessione stabilito in apposito tariffario. Il rinnovo verrà annotato nell'atto di concessione.
- 2) In caso di morte del concessionario, la concessione dell'area verrà assegnata ad uno degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dal tutore, è scelto di comune accordo dagli eredi stessi e notificato all'autorità comunale entro 1 anno dalla morte del concessionario, altrimenti sarà definitivamente designato dall'Autorità stessa osservando i seguenti criteri di priorità:
 - a) Coniuge
 - b) Figli, con precedenza al più anziano di età, non concessionario di altra area cimiteriale e residente nel Comune.
 - c) Nipoti in linea retta di 2° grado, con precedenza al più anziano di età, non concessionario di area cimiteriale e residente nel Comune.

- d) Affini di 1° grado, con precedenza per i coniugi superstiti la cui salma risulta tumulata nell'area oggetto di concessione, e fra questi al più anziano di età non concessionario di altra area cimiteriale e residente nel Comune.
- e) Fratelli, con precedenza al più anziano di età, non concessionario di altra area cimiteriale e residente nel Comune.
- 3) In assenza di familiari, legati al primo concessionario dai vincoli di parentela sopraindicati, l'Amministrazione Comunale assegnerà l'area agli altri parenti in ordine di presentazione della domanda a condizione che il richiedente non risulti già titolare di altra concessione di area cimiteriale e sia residente in questo Comune.
- 4) Potrà essere accolta la richiesta di riconcessione o voltura dell'area cimiteriale, presentata da un affine del concessionario, pur non residente nel Comune di Sant'Antioco, il quale ha nell'area il proprio coniuge o figlio. In tal caso dovranno essere, previamente, acquisite le dichiarazioni di rinuncia rilasciate, dagli eredi legittimi, in favore del richiedente.
- 5) Le concessioni di aree cimiteriali con edicole funerarie già edificata, scadute per decorrenza dei termini o non documentabili agli atti o dagli aventi diritto, devono essere regolarizzate con nuova concessione, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto.
- 6) In caso di morte del primo concessionario, rilevabile dai registri cimiteriali, l'area è concessa ai richiedenti membri della famiglia, osservando i criteri di priorità sopra esposti. In assenza di familiari, legati al primo concessionario da tali vincoli di parentela, l'Amministrazione Comunale assegnerà l'area su richiesta di altri parenti a condizione che il richiedente non risulti già titolare di altra concessione di area cimiteriale, sia residente in questo Comune e dichiarare con "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" di aver curato l'edicola funeraria negli ultimi cinque anni.
- 7) In caso di assenza di richieste di riconcessione da parte degli aventi diritto, le aree cimiteriali con edicola funeraria già edificata o meno rientrerà nella disponibilità del comune che provvederà alla RICONCESSIONE mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

Articolo 49

Decorrenza della concessione

Tutte le concessioni decorrono dal momento della concessione o dal momento dell'effettiva sepoltura qualora questa intervenga prima della emanazione dell'atto di concessione.

Il contratto tipo è approvato dall'Amministrazione Comunale e messo agli atti.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 50

Diritti ed obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario di un'area edificabile all'interno del Cimitero acquista il diritto e assume l'obbligo di costruire sull'area stessa una edicola o un tombino interrato. Tale costruzione dovrà essere ultimata entro 2(due) anni dalla stipula del contratto di concessione. Decorso tale termine, se l'area non è stata utilizzata, la concessione decade automaticamente. Se l'opera non è stata ultimata, il Sindaco potrà dare una proroga di non oltre 6 (sei) mesi.
- 2) In materia di costruzione di edicole funerarie e tombini, il privato concessionario ha l'obbligo di attenersi ai dati forniti dall'Ufficio Tecnico Comune.
- 3) E' fatto obbligo ai privati concessionari di provvedere alla manutenzione delle sepolture private, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende interventi ordinari e straordinari, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere perché indispensabili e opportuni per motivi di sicurezza, igiene o di decoro.
- 4) Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti costruiti dal Comune, quali loculi, cellette, ossari ecc., provvede il Comune con spese a carico dei concessionari dei manufatti oggetto di manutenzione. Le modalità di rimborso saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.
- 5) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente.
 - a) Le parti decorative costruite o installate dal concessionario.
 - b) L'ordinaria pulizia.
 - c) Interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
- 6) L'inadempienza degli obblighi esposti in questo articolo e il mancato rimborso delle somme anticipate dal Comune a carico di concessionari, comporta la decadenza della concessione.

Articolo 51

Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

Per famiglia del concessionario devono intendersi il coniuge, gli ascendenti⁶ e discendenti⁷ in linea retta e collaterale⁸ e gli affini di 1° grado⁹. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

⁶ ASCENDENTI: genitori, nonni, bisnonni, trisavoli ecc

⁷ DISCENDENTI: le persone che discendono in linea retta le une dalle altre: figli, nipoti (figli dei figli), pronipoti (figli dei nipoti)

⁸ COLLATERALI: linea collaterale, cioè non diretta (e che pertanto non discendendo l'una dall'altra ma hanno un capostipite comune, come fratelli o cugini). Coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini)

Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione. Tale diritto decade solo per espressa volontà del concessionario.

Per i collaterali e per gli affini di 1° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione (ai sensi di legge) da presentare al servizio Cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata e con la stessa procedura di cui al 4° comma.

Sono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti. Il Responsabile del Servizio, in via del tutto eccezionale e per gravi e giustificativi motivi può, a richiesta del concessionario, autorizzare l'uso della sepoltura privata anche per persone estranee alla famiglia.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti contrattuali e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato dal concessionario. La concessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. Al nuovo concessionario si trasmettono temporaneamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCIE

⁹ AFFINITÀ è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi sono: Affini di primo grado - Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora

Articolo 52

Divisione e subentri

- 1) Più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 2) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 48 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 3) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuata d'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.48 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 4) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.48, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 5) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 53

Rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di area, salvo i casi decadenza, quando:

- Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa:
- Il manufatto sia interamente costruito o sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a :

- 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, se la concessione era della durata di 99 anni;
- 1/140 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata, se la concessione era della durata di 70 anni;

Le concessioni perpetue devono intendersi di durata pari ad anni 99.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in rapporto in contraddittorio con il concessionario, o aventi titolo, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo le parti possono differire la controversia ad un arbitro con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Il rimborso non sarà dovuto:

qualora inferiore alla somma di € 25,00.

qualora si tratti di concessioni (di qualunque tipo) godute o avute in disponibilità da oltre 60 (sessanta) anni se concesse per 99 anni.

qualora si tratti di concessioni (di qualunque tipo) godute o avute in disponibilità da oltre 45 (quarantacinque) anni se concesse per 70 anni

Il concessionario che non dispone di atto di concessione o che non riesce a provare il corrispettivo versato all'Amministrazione all'atto di concessione del manufatto non avrà diritto ad alcun rimborso.

Nell'ipotesi in cui i manufatti e/o le aree al quale il concessionario o l'avente diritto rinuncia, risultino non idonee all'utilizzo, gli stessi avranno diritto solo al rimborso del 10% del valore dei manufatti o aree valutato al momento della retrocessione.

In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

In ogni caso restano a carico del rinunciante tutte le spese (anche di bollo, diritti, etc) inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.

Dopo la rinuncia quanto retrocesso sarà disponibile per la concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, se idoneo, ovvero una volta eseguite a cura dell'Ente le opere di ripristino necessarie, ai prezzi di concessione vigenti.

Per aventi titolo deve intendersi il concessionario o i concessionari originari oppure la persona o le persone che, in base all'art. 48 hanno diritto all'assegnazione.

L'area e/o il manufatto, previo accertamento dello stato di manutenzione da parte dell'ufficio tecnico comunale, tornato nella piena disponibilità del comune potrà essere oggetto di nuova concessione e, qualora vi siano parenti ed affini entro il IV° grado dei defunti sepolti nell'area e/o manufatto come sopra retrocesso, potranno, per evitare lo spostamento dei loro cari, chiedere congiuntamente o separatamente (anche uno solo di essi) la concessione dell'intera area e/o manufatto. In questo caso la concessione sarà subordinata al pagamento della tariffa vigente per la concessione dell'area.

In ogni altro caso, il comune provvederà, se ritenuto opportuno, alla traslazione a proprie spese delle salme e dei resti in campo comune e l'area e/o il manufatto potrà essere oggetto di nuova concessione per un valore comunque comprensivo del valore dell'area (in base alle tariffe in vigore) aumentato del valore attribuito per stima al manufatto.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 54

Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune quali loculi, ossarietti e nicchie, a condizione che siano liberi o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- **al 90% della tariffa in vigore quando al momento della concessione entro 12 mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;**
- **all'80% della tariffa in vigore entro 12 mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;**
- **al 50% della tariffa in vigore tra il 13° mese ed il terzo anno dalla concessione;**
- **al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;**

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il decimo anno dalla concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 54 Bis

Sostituzione loculo cimiteriale

- 1) A richiesta del cittadino è consentita, per la durata di residua concessione, la sostituzione di un loculo cimiteriale al fine di ottenere in concessione un loculo adiacente ad altro già concesso per la tumulazione di propri familiari quali coniuge, genitori e figli;
- 2) Il Responsabile di Servizio, per gravi giustificativi motivi, può autorizzare la sostituzione di un loculo in casi diversi da quelli indicati al com.1 – In questo caso il responsabile di Servizio dovrà dare specifiche motivazioni nel provvedimento concessorio;
- 3) La spesa per la sostituzione del loculo è sottoposta al pagamento della somma prevista con apposito atto deliberativo

(Integrato con deliberazione C.C.N°89/98)

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 55

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questi casi, previo accertamento dei relativi presupposti, la concessione viene revocata dal Sindaco.
- 2) Agli aventi diritto verrà concesso, a titolo gratuito, per il tempo residuo della concessione revocata, un'area equivalente, se disponibile, o manufatti costruiti dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba all'interno del Cimitero.
- 3) Per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione da notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 56

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
3. In caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;
4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 50;
5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
6. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
7. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione;
8. quando il richiedente la concessione non corrisponda all'ente quanto dovuto per la concessione stessa e/o per la stipula del relativo atto concessorio, ovvero, quando lo stesso, opportunamente invitato, non si presenti per la stipula del medesimo.
9. quando non siano leggibili le generalità dei deceduti sulla tomba per oltre due anni.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f), g), h) ed i), di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo Comunale e nel Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti. Il Responsabile di Servizio disporrà inoltre, se del caso, la esumazione/estumulazione (nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29, 30 e 31) e la successiva traslazione delle salme (previa apertura della cassa di zinco), resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune e disporrà per la demolizione delle opere o loro restauro restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 57

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 285/90;

Qualora non venga presentata alcuna richiesta di riconnessione, gli interessati possono comunque richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili presenti nelle sepolture.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, ossario comune o cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58

Accesso al Cimitero – albo delle imprese

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, a cura dell'Amministrazione Comunale, verrà predisposto un Albo di ditte che intendono eseguire i lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture.
3. Dopo l'adozione dell'Albo di cui al punto precedente, le ditte non iscritte in esso, non potranno eseguire lavori all'interno dei cimiteri.
4. In fase di predisposizione dell'Albo, verranno fissati i requisiti che dovranno possedere le ditte al fine di poter ottenere l'iscrizione all'Albo suddetto.
5. L'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri, verrà affisso nell'Albo Pretorio del Comune e presso il Civico Cimitero.
6. Quando particolari ragioni lo giustifichino, il Responsabile del Servizio Tecnico potrà autorizzare iscrizioni temporanee valide per l'esecuzione di una singola opera e non ripetibili a favore di una determinata ditta che, comunque, dovrà possedere i requisiti stabiliti.
7. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
8. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno dimostrare l'iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
9. I privati imprenditori devono possedere una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
10. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., sarà sufficiente ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio cimiteriale che vigila attraverso il necroforo o la ditta incaricata.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 59

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati, dall'ufficio tecnico comunale secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e di quelle specifiche contenute nel presente Regolamento, e nel Regolamento edilizio Cimiteriale.

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere indicato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate a norma del 1° comma. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio cimiteriale.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 60

Recinzione aree – materiali di scavo – responsabilità – deposito cauzionale

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare gli spazi attigui senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata dall'Ufficio Tecnico comunale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, determinato dall'ufficio tecnico comunale.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 61

Introduzione e deposito di materiali - orario di lavoro

Per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti è consentita la circolazione e la sosta, per il tempo strettamente necessario dei veicoli delle imprese. I percorsi e gli orari di lavoro sono stabiliti dal Responsabile dell'ufficio tecnico.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamenti dei materiali. Per esigenze di servizio in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi è vietato lavorare, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute ed autorizzate dall'ufficio tecnico, ed il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 62

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Cinque giorni prima della Commemorazione dei Defunti e fino al cinque novembre è vietata l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 63

Vigilanza

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila, controlla e accerta a lavori finiti che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all' art. 60, detratti i consumi di cui al comma 5 del predetto articolo.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

CAPO II

ATTIVITA' FUNEBRI - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 64

Attività funebre

I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

L'attività funebre è disciplinata dall'articolo 5 della L.R. n. 32/2018.

Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

(Articolo inserito con C.C. / 2020)

Articolo 64 BIS Funzioni – licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- a) Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici Comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) Fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) Occuparsi della salma
- d) Effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), dovranno munirsi della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere articoli funebri e qualora provvedano al trasporto funebre dovranno disporre di rimessa e di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.90, n. 285.

Articolo 65 Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ed esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali commerciali;
- b) Di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V CREMAZIONE

CAPO I Cremazione

Articolo 66

Cremazione

La cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente, come previsto dal decreto del Ministero dell'interno del 01/07/2002 secondo le tariffe fissate dalle amministrazioni comunali dotate di forno crematorio.

Le disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge n. 130 del 30.03.2001 e della legge regionale n. 32 del 02.08.2018 – sezione V – cremazione e destinazione ceneri.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 67

Autorizzazione alla cremazione (art. 43 L.R. n.32/2018)

La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e deve essere sempre autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 1, della L.R. n. 32/2018, che rilascia l'autorizzazione previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Nel registro della cremazione, previsto dall'art. 44, comma 1 della L.R. n. 32/2018, sono annotati i dati previsti dai successivi commi 2 e 4 e quelli previsti dall'art. 45, comma 8 della citata L.R. n. 32/2018

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

- 3) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Qualora il comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile di uno o dell'altro comune. Nel caso di dichiarazione rilasciata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile, del comune dove è avvenuto il decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 68

Urne cinerarie Modalità di conservazione delle ceneri (art. 45 L.R. n.32/2018)

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o resti mortali.

La consegna dell'urna cineraria è disposta secondo quanto disposto dall'art. 45, commi 6, 9 e 10 della L.R. n. 32/2018

Nel rispetto della volontà del defunto, espressa secondo quanto disposto dall'art. 45 della L.R. 38/2018, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi o in cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) inumate in area cimiteriale;
- c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
- d) disperse.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai familiari.

A) tumulazione urna contenente le ceneri

La tumulazione è effettuata in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 25 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo di concessione o residuo.

B) inumazione in area cimiteriale

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni. 3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime dim. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal comune, previo pagamento della relativa tariffa.

C) consegnata al soggetto affidatario (art. 45, commi 6,9 e 10 L.R. 32/2018).

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie nel caso di cadaveri portatori di nuclidi radioattivi;

d) dispersione delle ceneri (art. 46 L.R. n.32/2018)

In presenza di volontà espressa dal defunto, o dai familiari secondo quanto disposto dall'art. 45 della **L.R. n.32/2018**, le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
- b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti, o manufatti e comunque ad una distanza non inferiore ad un Km dalla linea di costa;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 69

Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Articolo 70

Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, per volontà del defunto, é ammessa la possibilità di sistemazione, in sepoltura già utilizzata per un congiunto del defunto medesimo, di apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

Articolo 71

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo contenente tutti i dati richiesti.

In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'ufficiale di stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione.

Articolo 72

Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

1. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
2. il luogo di dispersione delle ceneri.

Articolo 73

Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri. Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 74

Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri e benemeriti

All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 75

Mappa

- 1) Presso l'ufficio comunale deve essere tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 76

Annotazioni in mappa – scadenziario delle concessioni

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1)** Generalità del concessionario o dei concessionari;

- 2)** Generalità del defunto o dei defunti;
- 3)** Estremi dell'atto di concessione;
- 4)** La natura e la durata della concessione;
- 5)** il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- 6)** la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- 7)** Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
- 8)** le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri

Il Responsabile dell'ufficio entro il mese di ottobre di ogni anno predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza al fine di poter effettuare le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 77

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui all'art. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico e anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Il Necroforo o l'addetto al cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore;

Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino la sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

Gli adempimenti di cui all'art.48, comma 2°, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione in contrasto con il presente regolamento.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 79

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni ecc..) od una concessione (area, loculi, nicchie ecc..) o la costruzione di edicole funerarie o l'apposizione di arredi funebri, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Per le vertenze in materia, l'Amministrazione si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 80

Responsabile del servizio cimiteriale

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 spetta al Responsabile dell'ufficio, ove previsto o, in alternativa, al Segretario, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Articolo 81

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate nonché le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso o nella richiesta ad eccezione delle concessioni in perpetuo che avranno come durata 99 anni.

Articolo 82

Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per tutti i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al regolamento Nazionale di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli art. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie R.D- 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle disposizioni adottate dal Sindaco e dalle autorità competenti sono punite ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni con sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 ad € 500,00, fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Articolo modificato con C.C. / 2020)

Articolo 83
Norma finale e di rinvio

Salvo quanto previsto nell'art. 70, il Regolamento di Polizia Mortuaria precedente approvato nonché gli atti amministrativi non conformi alle norme contenute nel presente regolamento, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità con Circolare del 24.06.1993, n. 24 (G.U. n. 158/08.07.93).

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 1 bis - Definizioni
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Depositi di osservazione, obitori denuncia, cause e accertamenti di morte

- Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 6 - Dichiarazione di morte
- Art. 7 - Denuncia causa di morte
- Art. 8 - Certificazione causa di morte
- Art. 9 - Funzioni medico necroscopo
- Art. 10 - Rinvenimento parti di cadavere
- Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 11 bis – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 11 ter – Verifica e chiusura dei feretri

Capo III – Periodo di osservazione e autorizzazione sepoltura

- Art. 12 - Disposizioni generali
- Art. 13 - Autorizzazione sepoltura salma
- Art. 14 - Autorizzazione sepoltura prodotti abortivi e feti
- Art. 15 - Consegna e custodia delle autorizzazioni

Capo IV - Trasporti funebri

- Art. 16 - Modalità di trasporto e percorso
- Art. 17 - Trasporti funebri
- Art. 17 bis - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 - Trasporti per e da altri Comuni o luogo diverso dal Cimitero, per seppellimento o cremazione
- Art. 18 bis - Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 - Trasporti di salme all'estero o dall'estero
- Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti mortali

TITOLO II - CIMITERI

Capo I – Servizio dei Cimiteri

- Art. 21- Disposizioni generali
- Art. 21 bis- Gestione dei cimiteri

- Art. 21 ter - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 21 ^{quarter-} Fornitura gratuita di feretri
- Art. 22 - Mansioni e divieti dei dipendenti comunali impiegati nel cimitero
- Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 24 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II - Inumazioni e tumulazioni

- Art. 25 - Inumazioni
- Art. 26 - Individuazione fosse per inumazione
- Art. 27 - Tumulazioni
- Art. 28 - Deposito provvisorio

Capo III - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 29 - Esumazioni ordinarie
- Art. 30 - Esumazioni straordinarie
- Art. 31 - Estumulazioni
- Art. 31 bis - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 32 - Raccolta delle ossa
- Art. 33 - Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

Capo IV – Polizia dei cimiteri

- Art. 34 - Orario
- Art. 35 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 36 - Divieti Speciali
- Art. 37 - Riti funebri
- Art. 38 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe
- Art. 39 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 39 bis - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 40 - Sepolture private
- Art. 41 - Durata delle concessioni
- Art. 42 - Individuazione aree sepolcrali
- Art. 43 - Tariffe delle concessioni
- Art. 44 - Modalità di pagamento
- Art. 45 - Modalità di rilascio concessioni
- Art. 46 - Modalità di rilascio concessioni dei loculi, cellette, nicchie e delle aree cimiteriali
- Art. 47 - Criteri da rispettare all'atto della costruzione
- Art. 48 - Disposizioni che regolano il rinnovo delle concessioni

- Art. 49 - Decorrenza della concessione
- Art. 50 - Diritti ed obblighi dei concessionari
- Art. 51 - Uso delle sepolture private

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

- Art. 52 - Divisione, Subentri
- Art. 53 - Rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione
- Art. 54 - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune
- Art.54 bis - Sostituzione loculo cimiteriale

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 55 - Revoca
- Art. 56 - Decadenza
- Art. 57 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

- Art. 58 - Accesso al cimitero – albo delle imprese
- Art. 59 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 60 - Recinzione aree – materiali di scavo – responsabilità – deposito cauzionale
- Art. 61 - Introduzione e deposito di materiali - Orario di lavoro
- Art. 62 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 63 - Vigilanza

Capo II - Attività funebri – Imprese pompe funebri

- Art. 64 - Attività funebre
- Art. 64 bis - Funzioni – Licenza
- Art. 65 - Divieti

TITOLO V – CREMAZIONE

Capo I - Cremazione

- Art. 66 - Cremazione

- Art. 67 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 68 - Urne cinerarie – Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 69 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne
- Art. 70 - Senso comunitario della morte
- Art. 71 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 72 - Registri cimiteriali
- Art. 73 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

- Art. 74 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 75 - Mappa
- Art. 76 - Annotazioni in mappa –scadenzario delle concessioni
- Art. 77 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

- Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 79 - Cautele
- Art. 80 - Responsabile del Servizio Cimiteriale
- Art. 81 - Concessioni pregresse

Art. 82 - Sanzioni

Art.83 - Norma finale e di rinvio